



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

23 novembre 2021

Nº 40 / CD

OGGETTO:

**Contratto d'Appalto
per la progettazione
degli svincoli di Mon-
forte San Giorgio
dell'Autostrada A/20
ME-PA e di Ali
Terme dell'Autostra-
da A/18 – Ridefinizio-
ne Patti contrattuali –
Autorizzazione al Di-
ri gente Generale alla
sottoscrizione del-
l'Atto transattivo**

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventitre** del mese di **novembre**, alle ore **13,45**, in Messina, presso gli Uffici del Consorzio, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Avv. Francesco Restuccia, con l'intervento dei Signori:

Avv. Chiara Sterrantino - Componente

Assiste il Dirigente Generale, Ing. Salvatore Minaldi.

OMISSIS

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO

CHE in data 9/12/2004, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, questo Consorzio sottoscriveva con Technital S.p.A. contratto di appalto per la progettazione ed eventuale direzione lavori degli svincoli di Capo d'Orlando e Monforte S. Giorgio, sull'Autostrada A/20, e di Ali Terme, sulla Autostrada A/18, con compenso previsto mediante applicazione delle tariffe professionali a suo tempo vigenti ed al netto dei ribassi offerti in sede di gara.

CHE Technital S.p.A., su richiesta del Consorzio, produceva i Progetti Esecutivi degli svincoli di Ali Terme, in data 8/8/2014, e di Monforte San Giorgio, in data 25/3/2015, integrati secondo le prescrizioni che il competente Ministero dell'Ambiente aveva pregressamente formulato sui progetti definitivi e, successivamente, produceva idonea documentazione attestante l'ottemperanza alle dette prescrizioni.

CHE nel corso del 2018 la Città Metropolitana di Messina inseriva gli svincoli di Ali Terme e di Monforte San Giorgio tra le opere finanziabili nel contesto del Masterplan nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Messina, nonché avviava le attività per la definizione di un cronoprogramma delle attività ulteriori finalizzate alla bandizione degli appalti.

CHE, successivamente, il Consorzio richiedeva che Technital S.p.A. avesse proceduto all'aggiornamento dei progetti alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni more tempore entrate in vigore, nonché all'aggiornamento dei prezzi al vigente prezziario ANAS 2018.

CHE le conseguenti attività poste in essere da Technital S.p.A. consistevano, altresì, nell'adeguamento dei progetti alle nuove norme riguardanti gli aspetti impiantistici ed ambientali, nonché al rispetto di vincoli posti dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali; avendo cura, tra l'altro, di introdurre ottimizzazioni in modo da non aumentare il valore delle opere rispetto a quello dei progetti esecutivi del 2014.

CHE nel tempo sono emerse divergenze tra il Consorzio e Technital S.p.A. sulla interpretazione delle modalità di calcolo del compenso e che le parti sono, quindi, addivenute alla soluzione di dette divergenze interpretative, tra l'altro convenendo sulla reciproca disponibilità a proseguire il rapporto contrattuale.

CHE, infine, si rende necessario prendere atto dello schema di transazione concordato qui allegato e, quindi, di autorizzare il Dirigente Generale alla sottoscrizione del medesimo atto.

Tanto premesso e ritenuto

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

si propone che il Consiglio Direttivo


deliberi

PRENDERE ATTO dello Schema di Atto Transattivo, con le pattuizioni in esso espressamente declinate e dettagliate, da stipularsi tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane e Technital S.p.A., in dipendenza della definizione dei Progetti Esecutivi per la realizzazione degli svincoli di Ali Terme

sulla A/18 e di Monforte San Giorgio sulla A/20, allegato al presente provvedimento per costituirne parte formale e sostanziale.

AUTORIZZARE il Dirigente Generale pro tempore del Consorzio alla stipula dell'Atto Transattivo, come da Schema allegato.

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTE le premesse ed i contenuti esposti nella parte motiva della superiore proposta.

VISTI i pareri – come di seguito espressi – in ordine all'adozione del presente provvedimento:

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario e di Ragioneria

in ordine alla proposta di deliberazione relativa a: *“Contratto d'Appalto per la progettazione degli svincoli di Monforte S. Giorgio dell'Autostrada A/20 ME-PA e di Alì Terme dell'Autostrada A/18 – Ridefinizione Patti contrattuali – Autorizzazione al Dirigente Generale alla sottoscrizione dell'Atto transattivo”*, esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile
(Dott.ssa Caterina Lombardo)

Il Dirigente Generale

in ordine alla proposta di deliberazione relativa a: *Contratto d'Appalto per la progettazione degli svincoli di Monforte S. Giorgio dell'Autostrada A/20 ME-PA e di Alì Terme dell'Autostrada A/18 – Ridefinizione Patti contrattuali – Autorizzazione al Dirigente Generale alla sottoscrizione dell'Atto transattivo”*, esprime in linea tecnica parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)



VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

ad unanimità di voti

D E L I B E R A

PRENDERE ATTO dello Schema di Atto Transattivo, con le pattuizioni in esso espressamente declinate e dettagliate, da stipularsi tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane e Technital S.p.A., in dipendenza della definizione dei Progetti Esecutivi per la realizzazione degli svincoli di Ali Terme sulla A/18 e di Monforte San Giorgio sulla A/20, allegato al presente provvedimento per costituirne parte formale e sostanziale.

AUTORIZZARE il Dirigente Generale pro tempore del Consorzio alla stipula dell'Atto Transattivo, come da Schema allegato.

Il Segretario
(Ing. Salvatore Minaldi)

Il Presidente
(Avv. Francesco Restuccia)

Accordo transattivo

tra

Il **C.A.S. – Consorzio per le Autostrade Siciliane**, con sede in Messina, Contrada Scoppo, c.f. e p.i. n. 019624220830, in persona del legale rappresentante, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera di Consiglio direttivo;

e

La **Technital S.p.A.**, con sede in Verona, Via Carlo Cattaneo n. 20, c.f. e p.i. n. 05139031008, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ing. Alberto Scotti

PREMESSO:

- che, in data 9 dicembre 2004, a conclusione di una procedura di evidenza pubblica, il Consorzio per le Autostrade Siciliane e Technital hanno sottoscritto il Contratto d'Appalto rep. C.A.S. n° 449/2004, per un compenso di € 2.136.178,34 avente ad oggetto la progettazione ed eventuale ulteriore direzione lavori degli svincoli di Capo d'Orlando e Monforte S. Giorgio, sull'Autostrada A/20 e di Ali Terme, sulla A/18;
- che il compenso per le predette attività era stato determinato mediante applicazione delle tariffe professionali allora vigenti (al netto dei ribassi offerti da Technital), ragguagliate al valore delle opere, stimato a base di gara dal CAS come segue:

Svincolo	Valore delle opere stimato a base di gara (€)
Ali Terme	7.212.868,05
Monforte San Giorgio	5.055.782,40
Capo d'Orlando	7.139.556,98
Totale	19.408.207,432

- che, a seguito di richiesta CAS, formulate con note del 16 maggio e del 30 settembre 2011, Technital ha presentato il Progetto Esecutivo degli svincoli di Ali Terme (8 agosto 2015) e di Monforte San Giorgio (25 marzo 2015) con le integrazioni richieste dalla Commissione VIA. I progetti esecutivi dei due svincoli sono stati inviati al Ministero dell'Ambiente per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni espresse nel decreto di approvazione VIA;

- che, sulla base dei progetti redatti dalla Technital in accordo col CAS e alla luce dei pareri nelle more intervenuti, il valore delle opere dei primi due svincoli, comprensivo delle integrazioni VIA e del terzo svincolo (Capo d'Orlando), svolto solo a livello di definitivo, era il seguente:

Svincolo	Valore delle opere risultante da Progetto
----------	---



	Definitivo (€)
Ali Terme	23.781.325
Monforte San Giorgio	15.163.199
Capo d'Orlando (unidirezionale)	13.643.818
Totale	52.588.342

- che, in particolare, i progetti Definitivi degli svincoli di Ali Terme e di Monforte San Giorgio, modificati durante la discussione con la Commissione VIA, hanno ottenuto giudizio positivo, rispettivamente con Decreti DVA DEC-2011-0000062 emesso il 24/02/2011 e DVA_DEC-2011-0000469 emesso il 13/9/11 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con prescrizioni da recepire con il progetto esecutivo;
- che, rispettivamente, in date 16 maggio 2011 e 30 settembre 2011 il RUP ha ordinato a Technital di procedere alla redazione del progetto Esecutivo degli svincoli di Ali Terme e Monforte San Giorgio, tenendo conto delle prescrizioni poste dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- che Technital ha consegnato al Consorzio i progetti Esecutivi dello svincolo di Ali Terme in data 8 agosto 2014 e dello svincolo di Monforte San Giorgio in data 25 marzo 2015;
- che, inoltre, in date 9 luglio 2015 e 10 novembre 2015 Technital ha trasmesso al CAS la documentazione da inviare al Ministero dell'Ambiente a comprova dell'ottemperanza, rispettivamente, alle prescrizioni VIA del progetto dello svincolo di Ali Terme e dello svincolo di Monforte San Giorgio;

CONSIDERATO:

- che nel 2018 la Città Metropolitana di Messina ha inserito gli svincoli di Ali Terme e di Monforte San Giorgio tra le opere finanziabili all'interno del Masterplan nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Messina e ha promosso una serie di conferenze dei servizi e la definizione di un cronoprogramma per la ripresa dell'iter approvativo dei progetti con la necessità di giungere all'appalto entro la fine del 2021;
- che, a seguito della conferenza dei servizi del febbraio 2019, il Consorzio ha attivato Technital, previo chiarimento che la sospensione dei rapporti in atto dal 2015 non coinvolgeva l'incarico relativo ai tre svincoli, e ha chiesto l'aggiornamento dei progetti alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17-1-2018 nel frattempo entrate in vigore (che richiedono, tra l'altro, l'esecuzione di indagini geognostiche e ambientali



specifiche) e l'aggiornamento dei prezzi al vigente prezzario ANAS (2018); quindi, ha chiesto di svolgere le seguenti ulteriori attività:

- redazione delle specifiche tecniche per la realizzazione di indagini locali integrative nel rispetto delle nuove normative;
 - riedizione dei piani di caratterizzazione ambientale delle terre da scavo per l'aggiornamento alla nuova norma DPR 120/2017;
 - adeguamento delle componenti impiantistiche e rispetto di nuove prescrizioni ambientali;
 - modifica del tracciato stradale già approvato con il “nulla osta” (n. 170 del 5 maggio 2005) della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina, per tenere conto di un nuovo vincolo posto dall'Assessorato Territorio e Ambiente al complesso immobiliare denominato “Ex Poligono di tiro a segno nazionale di Ali Terme”;
 - adeguamento alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17-1-2018;
 - aggiornamento dei prezzi al prezzario ANAS del 2018;
 - riedizione dei piani particellari di esproprio;
- che Technital ha quindi redatto le specifiche tecniche per la realizzazione di tali indagini e, d'accordo con il Consorzio, ha aggiornato entrambi i progetti Esecutivi in attesa dei risultati delle indagini;
- che l'aggiornamento ha dovuto tenere conto anche delle nuove norme riguardanti gli aspetti impiantistici (UNI 11248 e 13201 del 2016) e ambientali (DPR 120/2017);
- che, altresì, è stato necessario tenere anche conto della nota n. 1685 del 21/04/2016 con cui l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha apposto un vincolo al complesso immobiliare denominato "porzione dell'ex Poligono di tiro a segno nazionale di Ali Terme" che interferiva interamente con il tracciato stradale di progetto nonostante, in epoca precedente (nota prot. n. 170 del 5 maggio 2005) il progetto di realizzazione dello svincolo di Ali Terme avesse ottenuto il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina;
- che Technital ha aggiornato il progetto, introducendo anche alcune ottimizzazioni in modo da non aumentare il valore delle opere rispetto a quello del progetto esecutivo del 2014;
- che, nel corso del 2019, la Città Metropolitana ha dato priorità allo Svincolo di Ali Terme, confermandone l'intero finanziamento sulla base del quadro economico del Progetto Esecutivo più recente (2014), e quindi: 23.781.324,88 Euro per lavori e oneri della sicurezza, più 18.016.429,12 Euro per IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale di 41.797.754 Euro;
- che Città Metropolitana ha, invece, riprogrammato lo Svincolo di Monforte San Giorgio tra le opere finanziabili con le economie dei ribassi d'asta nell'ambito di realizzazione del Masterplan, per un importo definito sulla base del quadro economico del Progetto Esecutivo più recente (2014), che ascende a 15.163.198,81 Euro per lavori e oneri della sicurezza, più

14.621.350,06 Euro per IVA e Somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale di 29.784.549 Euro;

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, d.l. n. 32/19 (c.d. "decreto sblocca - cantieri"), come modificato dall'art. 8, comma 7, lett. d), d.l. n. 76/2020 (c.d. "decreto semplificazioni") *"In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016"*;
- che, pertanto, per i progetti *de quibus*, tenuto conto del valore delle rispettive opere, si può prescindere dall'acquisizione del parere ex art. 215, comma 3, d. lgs. n. 50/16, salvo e impregiudicata la necessità di munirsi di ogni altro o parere, visto, nulla osta, o provvedimento autorizzativo, comunque denominato, previsto per legge;

RITENUTO:

- che i progetti degli svincoli di Ali Terme e di Monforte San Giorgio hanno avuto una evoluzione nei 15 anni trascorsi dalla data dell'incarico;
- che Technital, in data 18 giugno 2020, ha presentato il progetto dello svincolo di Ali Terme, adeguato come sopra indicato, senza un sostanziale incremento del costo degli interventi grazie ad alcune ottimizzazioni proposte al fine di rientrare nelle relative disponibilità finanziarie stabilite in precedenza dalla Città Metropolitana;
- che, su richiesta CAS, i due Progetti Esecutivi degli Svincoli di Ali Terme e Monforte San Giorgio, sono stati emessi con la mera denominazione di Progetti Definitivi;
- che, come ampiamente documentato nella corrispondenza intercorsa tra le parti stesse, sono emerse divergenze tra CAS e Technital sull'interpretazione delle modalità di calcolo del compenso secondo il predetto contratto con riferimento:
 - a) all'applicazione del ribasso per le indagini;
 - b) all'applicazione del ribasso sulle spese;
 - c) al calcolo e all'applicazione del ribasso per enti pubblici;
 - d) al valore delle opere da considerare per il calcolo dei compensi;
 - e) allo stato di approvazione dei progetti definitivi;
 - f) alle indicazioni dell'Ordine degli ingegneri come richiesto in contratto;
- che, invece, vi è condivisione sui compensi già riconosciuti dal CAS a TCH per la sola progettazione come indicato nel prospetto seguente:



Svincolo	Compensi già riconosciuti a Technital prima del 2015 (€)
Ali Terme	298.211
Monforte San Giorgio	182.328
Capo d'Orlando	155.316
Totale	635.855

CONSIDERATO:

- che le parti intendono risolvere le divergenze interpretative emerse anche in ragione del lungo tempo trascorso dalla gara ad oggi, al fine di dare continuità al lavoro e al contratto sottoscritto nel 2004 per quanto ritenuto oggi ancora necessario, con ciò evitando interruzioni di sorta nello svolgimento delle prossime attività progettuali, indispensabili per consentire il finanziamento delle opere nell'ambito dei già richiamati strumenti di finanziamento pubblico;

RITENUTO:

- che la Technital S.p.A., dopo un numero considerevole di incontri e proposte, svoltisi soprattutto a partire del 2020, si è dichiarata disponibile alla prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di seguito indicate, con rinuncia a fare valere ogni azione in dipendenza di atti e fatti maturati alla data odierna, e con l'assunzione dell'impegno di proseguire e completare le attività di progettazione, anche con riferimento ad eventuali varianti che si rendessero necessarie ai fini dell'approvazione dei ripetuti progetti, nonché alla necessaria collaborazione nella predisposizione dell'istanze di V.I.A. relativa al progetto dello svincolo di Ali Terme, conseguente alla nota MATTM, prot. n. 73434 del 7/7/21, nonché nella predisposizione dell'eventuale nuova istanza di V.I.A. relativa allo svincolo di Monforte San Giorgio;

- che, alla stessa stregua, la Technital, nella qualità di progettista delle opere, fornirà ogni necessaria o utile collaborazione nell'ambito del procedimento, avviato dal CAS con nota prot. n. 15164 del 25/6/20, volto ad ottenere il necessario preventivo parere di compatibilità idraulica, nonché per la verifica della VISS d. lgs. n. 35/2011;

- che, a tale riguardo, con parere n. 68/2020 del 24 febbraio 2021, la II Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha emesso un parere interlocutorio in ordine allo svincolo di Ali Terme, invitando il concessionario ad indicare le ragioni sottese alla richiesta di deroga alle prescrizioni di cui al par. 5.1.2.3 delle NCT 2018;

- che, in riscontro al parere del C.S.LL.PP., con nota prot. n. 12268 del 27/4/21, non ancora riscontrata, il CAS ha trasmesso un'articolata relazione volta a soddisfare la richiesta istruttoria formulata dal C.S.LL.PP.;

- che anche il CAS si è dichiarato disponibile a proseguire il rapporto contrattuale, con rinuncia sia a fare valere ogni azione in dipendenza di atti e fatti maturati alla data odierna, senza che, per tale circostanza, la Technital abbia nulla a pretendere;
- che, infine, le Parti si danno reciprocamente atto che non si darà ulteriore corso alle attività di progettazione dello svincolo di Capo d'Orlando, dal momento che, a differenza degli altri due svincoli, l'interesse alla sua realizzazione è nel tempo venuta meno. Al riguardo, le Parti si danno atto che il corrispettivo sin qui corrisposto alla Technital, pari ad euro 155.316,00, è interamente statisfattivo delle pretese della Tachnital, che, dunque, mercé la sottoscrizione del presente atto riconosce di non avere più nulla a pretendere a tale titolo;

CONSIDERATO:

- che, sotto altro ma concorrente profilo, in relazione all'eventuale contenzioso non è nemmeno agevole formulare giudizi prognostici circa l'esito di eventuali azioni con le quali l'una parte contesti all'altra inadempimenti contrattuali, anche tali da giustificare, *ex se* o considerati nel loro complesso, grave inadempimento;
- che, peraltro, le recenti iniziative della Città Metropolitana di Messina, richiamate in premessa, rendono quanto mai urgente, nel perseguitamento del superiore interesse pubblico, verificare la possibilità di una definizione non contenziosa dell'annosa vicenda, con ciò consentendo di proseguire il rapporto contrattuale senza i maggiori oneri, sia in termini di tempo, sia in termini di presumibile valore dell'affidamento, consequenti all'eventuale esperimento di una nuova gara, previa cessazione degli effetti del contratto.

Tutto ciò premesso come parte essenziale, rimane tra noi convenuto e chiarito quanto segue:

1. Il CAS e la Technital dichiarano ancora valido ed efficace il contratto rep. CAS n. 449/2004 sottoscritto in data 9/12/04.

Al riguardo, le Parti dichiarano che il valore complessivo dell'attività di progettazione di cui al successivo art. 3, e, dunque, il corrispettivo effettivamente dovuto a Technital, ivi comprese le varianti progettuali già espletate dalla stessa Technital S.p.A. e quelle ulteriori attività che si tendessero necessarie ai fini dell'ottenimento dei necessari titoli autorizzativi, ascende, già considerato e detratto il ribasso d'asta offerto dalla Technital, a complessivi € 1.550.000,00 (unmilioneecinquecentocinquantamila/00), dei quali € 635.855,00, già corrisposti prima d'ora. Il rateo del corrispettivo ancora dovuto è pertanto pari ad € 914.145,00 e, anche in espressa deroga a qualsiasi patto di diverso contenuto, sarà corrisposto come segue:



- quanto ad € 394.145,00 contestualmente alla sottoscrizione del presente atto (tenuto conto che il valore delle prestazioni sin qui eseguite dalla Technital è maggiore dell'importo che le è stato e le viene corrisposto);
- quanto ad ulteriori € 130.000,00 entro il termine essenziale di cinque giorni lavorativi dall'approvazione in linea tecnica amministrativa da parte del CAS e del MIMS di ciascun progetto definitivo, per complessivi € 260.000,00;
- quanto ad ulteriori € 130.000,00 entro il termine essenziale di cinque giorni lavorativi dall'approvazione in linea tecnica amministrativa da parte del CAS e del MIMS di ciascun progetto esecutivo, per complessivi € 260.000,00.

Tutti i pagamenti dovranno avvenire con mezzi idonei nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti al momento della loro esecuzione.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che alla data di sottoscrizione del presente accordo transattivo alcune attività affidate a Technital sono già state completate anche se non completamente approvate. In particolare, alla data di sottoscrizione del presente atto:

- a) risultano completati e consegnati i progetti definitivi degli svincoli di Ali Terme e di Monforte San Giorgio e lo Studio di impatto ambientale dei due svincoli;
- b) è stato ottenuto il Parere positivo di Compatibilità Ambientale;
- c) sono stati predisposti i progetti esecutivi per i quali il CAS ha stabilito fosse ancora necessaria una approvazione degli elaborati a livello di definitivo senza perdere i vantaggi di una ottemperanza legata all'esecutivo.

3. Al riguardo, le Parti si danno, altresì, atto che con nota prot. n. 73434 del 7/7/21, il MITE ha comunicato l'archiviazione del procedimento di proroga del termine di efficacia del decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-62 del 24/2/11, tenuto conto del parere a tal fine reso dal Ministero della Cultura con nota prot. n. 17556 del 21/5/21. Pertanto, Technital si impegna a predisporre ulteriormente la necessaria documentazione a supporto della nuova procedura di VIA per lo svincolo di Ali Terme entro due mesi dal ricevimento delle indagini di supporto in carico al CAS Inoltre, sempre entro il termine di due mesi dalla eventuale relativa richiesta, la Technital si impegna a predisporre la documentazione di supporto alla nuova procedura di VIA relativa allo svincolo di Monforte San Giorgio. Tale ulteriore attività, considerato il suo carattere ricognitivo di attività progettuali già svolte, si intende remunerata dal corrispettivo stabilito col presente atto, pari, complessivamente, a 1.550.000,00 euro.

4. La consegna dei progetti esecutivi dei due svincoli avverrà in quattro settimane a partire dall'emissione del rispettivo provvedimento di approvazione del progetto definitivo da parte del CAS, a meno di nuove prescrizioni in contrasto con precedenti indirizzi e indicazioni ufficiali. In tal caso, le Parti determineranno in buona fede le diverse condizioni non prevedibili ad oggi.

5. Qualora, tuttavia, per effetto delle prescrizioni apposte in sede di parere idraulico (deroga alle NCT 2018 per le pile in alveo), ovvero conseguenti alla VISS ex d. lgs. n. 35/11, si renda necessario modificare il progetto



definitivo dello svincolo di Ali Terme, si procederà ai sensi dell'art. 12 del disciplinare di incarico, dovendosi intendere, più in generale, che, a partire dalla sottoscrizione del presente atto, ogni richiesta di modifica del progetto che non dipenda da fatto e colpa della Technital, sarà considerata *“variante e rielaborazione progettuale”* ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 12 del disciplinare di incarico e, pertanto, il relativo compenso deve intendersi come ulteriore a quello omnicomprensivo di 1.550.000 euro stabilito ai sensi del presente accordo. Ai fini della determinazione del relativo corrispettivo, la riduzione del 25% prevista all'art. 12 citato si applicherà al corrispettivo, come determinato ai sensi del d.m. 17 giugno 2016, in relazione alla categoria ID Opere V.03.

6. In ogni caso, per assicurare le tempistiche sopra indicate, il CAS dovrà adempiere puntualmente a quanto previsto a suo carico e condurre i rapporti con le parti, anche istituzionali, interessate alle iniziative realizzative anzidette, assumendone ogni responsabilità e decisione al fine di assicurare a Technital i tempi tecnici di esecuzione delle sue prestazioni.

7. Ogni diversa disposizione del Contratto n. 449/2004 e del relativo Disciplinare di incarico in conflitto con le previsioni del presente accordo deve ritenersi inefficace tra le Parti.

8. Con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, la Technital e il CAS rinunciano reciprocamente a fare valere ogni e qualsivoglia pretesa, diversa ed ulteriore rispetto a quanto ivi previsto, relativa al tempo trascorso, ovvero comunque a fatti ed atti compiuti sino alla sottoscrizione del presente atto. Lo stesso, quindi, deve intendersi ad ogni effetto avente valore novativo, anche ai sensi dell'art. 1976 c.c.. Per ogni diverso aspetto non confligente, anche in via indiretta, con quanto qui previsto, rimangono ferme le disposizioni del contratto rep. CAS n. 449/2004 e del Disciplinare di incarico relativo, fermo restando che l'interpretazione di quest'ultimo dovrà sempre considerare prevalenti le disposizioni del corrente accordo.


9. Con la sottoscrizione del presente atto si intendono definiti gli accordi contrattuali per gli svincoli di Ali Terme e di Monforte San Giorgio fino all'approvazione dell'esecutivo e per lo svincolo di Capo D'Orlando fino alla consegna del definitivo, per gli importi lavori definiti nel presente atto.

10. L'efficacia del presente accordo è subordinata all'adozione di apposita delibera da parte del Consiglio direttivo del CAS.

Data dell'invio

Technital S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



(ing. Alberto Scotti)

Consorzio Autostrade Siciliane - CAS

Il legale rappresentante